Anno VII - 1854 - N. 359

L'OPINIONE

Domenica 31 dicembre

	Anno		Semestre		Trimestre	
Torino	L.	40	L.	22	L.	12
Provincie . . .	id.	» 44	id.	» 24	id.	» 13
Svizzera e Toscana .	id.	» 54	id.	» 30	id.	» 16
Francia	id.	» 58	id.	» 32	id.	» 17
Belgio ed altri Stati .	id.	» 62	id.	» 34	id.	» 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, seconda corte, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche. — Le lettere, i richiami, ecc., debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'Opinione. — Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. Prezzo per ogni copia cent. 25. Per le inserzioni a pagamento rivolgersi: *Torino*, all'*Uffizio gen. d'Annunzi*, via B.V. degli Angeli, 9 — *Londra*, all'*Agenzia anglo-continentale*, Funchurch Street City, 166.

TORINO 30 DICEMBRE

SOPPRESSIONE DI COMUNITA' RELIGIOSE

Relazione della commissione della Camera de' Deputati.

Nella tornata d'oggi fu distribuita alla camera de' deputati la relazione fatta dall'onorevole sig. Cadorna a nome della commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e pel miglioramento della condizione de' parrochi più bisognosi.

Tutte le questioni attinenti al progetto vi sono svolte e discusse con maturità di giudizio. La commissione concorda col ministero ne' principii che informano il progetto, ma ha creduto di apportarvi delle modificazioni di cui alcune sono importanti. Queste modificazioni non ispettano però soltanto alla commissione, essendo state intese coi ministri delle finanze e di grazia e di giustizia, che intervennero alle adunanze di lei parecchie volte.

Annesso alla relazione v'ha un prospetto riassuntivo delle rendite afferenti ai corpi ed enti religiosi, tanto secolari che regolari, desunte da documenti depositati presso la regia commissione istituita pel miglioramento della condizione dei parroci.

Da questo prospetto risulta che in soli beni stabili, in capitoli e congrue le rendite del clero sommano a L. 10,561,030 70, ed i proventi totali oltrepassano di molto 17 milioni.

Ma nella relazione essendovene un sunto accurato, ci teniamo dispensati da maggiori ragguagli, e però ci limitiamo a riprodurre la relazione stessa ed il progetto modificato, che reputiamo necessario di far conoscere.

Ecco la relazione:

Signori,

Tre ordini di prescrizioni si contengono nel progetto, che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni. — Le une riguardano la soppressione della personalità civile di alcune comunità e di stabilimenti religiosi, e contengono provvedimenti relativi alle persone che attualmente li compongono, ed ai pesi degli stabilimenti soppressi. — Le altre hanno per soggetto i beni materiali delle comunità e degli stabilimenti soppressi; beni che lo stato amministra, ma che non si appropria, e che sono soltanto convertiti in valori di altra natura, ed assoggettati ad altri usi del culto. — Le ultime riguardano una parte delle rendite di altre comunità o stabilimenti, la di cui personalità civile è mantenuta, a qual parte è trasportata dagli attuali possessori o stabilimenti ecclesiastici a benefizio di altre persone ecclesiastiche, o destinata all' adempimento di servizi religiosi.

Giudicando quali siano i diritti dello stato rispetto alla civile esistenza di codesti enti morali, e quali siano i di lui diritti sui loro beni, ossiachè continui la civile loro personalità, ossiachè siano soppressi, si stabiliscono i fondamenti giuridici della presente legge.

La commissione esaminando innanzi tutto per questo rispetto il progetto di legge, e primamente quella parte che riguarda la soppressione delle comunità e degli stabilimenti succennati, riconobbe unanime, che ogni discussione relativa all'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge ed al loro diritto di adunarsi pacificamente per qualsivoglia scopo religioso, politico od economico è affatto estranea al soggetto della presente legge, la quale ha per iscopo di far cessare la personalità civile dei detti corpi e stabilimenti, e que' civili diritti che le leggi hanno attribuiti alla legale loro esistenza, e non riguarda punto i diritti civili o politici degli individui componenti le dette comunità, i quali diritti rimangono intatti all' egida dello Statuto e delle leggi da cui sono regolati.

Noi fummo similmente unanimi nel riconoscere che il presente progetto non implicava veruna immischianza del potere civile in affari spirituali, essendochè esso provvegga intorno a comunità ed a stabilimenti ecclesiastici, soltanto per rispetto alla loro civile esistenza, ed ai beni e diritti meramente temporali, che a questa civile personalità si connettono; nè si potesse negare alla civile podestà il diritto di disporre con sovrana independenza intorno a cotesti oggetti, senza spogliarla dei principali di lei attributi, e de' mezzi naturali e necessari all'adempimento de' di lei doveri, il che sarebbe la negazione della sovranità.

Ciò posto, la commissione fu unanime nell'ammettere il principio, che è fondamento giuridico della detta soppressione, cioè: che la personalità civile di quegli enti che non hanno un essere naturale e naturali diritti, e che non sono il risultamento di diritti individuali insieme riuniti, è creazione della sovranità civile, sicchè quella personalità per autorità del potere civile incomincia ad esistere, per essa continua la di lei esistenza, e consigliata, sì per volere della medesima, da pubblica utilità modifica o si estingue dal punto che non sia più da lei mantenuta.

A confermarci in questo inconcusso principio non ci fu mestieri esaminare la speciale natura di codesti enti, i quali non avendo vita naturale, e non essendo costituiti dalla rappresentanza collettiva di diritti individuali e naturali, non potrebbero avere una personalità civile e civili diritti, se la legge civile non li avesse creati, e colla azione propria continuamente non li conservasse. — Noi non dovemmo del pari risalire a quegli eminenti principii che reggono i poteri della sovranità, ed il pubblico diritto della società, pei quali niun corpo può esistere civilmente nel gran corpo sociale, con una esistenza non originata dall'autonomia degli individui che lo compongono, se non in quanto la società lo consenta, ed anzi se non effettui essa stessa una tale creazione nel proprio seno, — e per cui non possono esistere diritti che non derivino dalla natura, fuor quelli che dalla sovranità stessa civile siano creati e mantenuti in quel modo, e con quelle forme che sono proprie di ciascun governo.

Codeste indagini erano rese superflue da che egli è fuor d'ogni dubbio, che il principio fondamentale ora accennato è una delle massime del diritto pubblico interno del nostro stato, e che venne sempre consacrato dalle nostre leggi, dalle consuetudini e dai magistrati.

E per fermo l'articolo 3° del codice civile mantiene l'autorità e giurisdiziono de' magistrati laici *in ciò, che concerne gli affari ecclesiastici secondochè l'uso e la ragione richiedono*; e gli articoli 23 e 717 nel mentre che conferiscono con podestà di legislatore ai corpi morali i diritti degli individui, stabiliscono la loro subordinazione al potere supremo della legge.

Lo stesso codice civile all' articolo 433 confermando un principio che rimase sempre fra noi inviolato stabilisce, che *sotto il nome di beni della chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici*. Dai motivi ufficiali del detto codice risulta, che questa disposizione fu ordinata per mantenere intatta l'antica massima presso di noi, per la quale lo stato non riconosce altro proprietario o possessore dei beni suddetti, nè entro, nè fuori del suo territorio, fuorchè i singoli stabilimenti al cui servizio sono adoperati. Lo stato non riconosce il diritto di proprietà presso alcun corpo indipendente dal potere civile, ed anzi lo concede solo a quegli enti, la cui civile esistenza dalla legge onninamente dipende.

Fin dai più antichi tempi venne contrastata ogni ingerenza estranea alla civile podestà sopra le cose temporali addette al servizio del culto, od agli instituti al medesimo relativi. Persino allorquando per connessità di affari temporali e spirituali si credette opportuno di scendere a trattative, venne gelosamente rifiutata, rispetto agli affari temporali, ogni forma che non si conciliasse pienamente colla sovrana indipendenza del potere civile.

I beni appartenenti a corporazioni e stabilimenti soppressi vennero talvolta incamerati; gli oggetti materiali inservienti al culto vennero destinati, ed adoperati in pubblici usi, e quando fu mestieri la civile podestà sequestrò anche i beni, e le rendite dei vescovadi, per far rispettare, da chi fosse riluttante, la propria autorità.

Le nostre leggi ed i nostri magistrati non hanno mai dimenticato, che il possessore di un beneficio, investito di qualsivoglia officio, o dignità ecclesiastica vive sotto la protezione delle leggi civili, ed è pur sempre cittadino subordinato alle leggi, alle quali debbe, al par d'ogni altro, obbedienza e rispetto, e le sanzioni penali ripetutamente applicate non lasciarono questo principio senza esempi di pratica utilità.

L'*exequatur* regio, che fu ed è pur sempre necessario all' esecuzione di provvedimenti provenienti dall'estero riguardanti instituzioni di benefici, o di parrocchie, o nomine di beneficiati, e di parrochi, o qualsivoglia altro oggetto che non sia meramente spirituale, il regio *placet* che fu sempre necessario ad autorizzare l'esistenza civile di comunità religiose, ed a creare i loro civili diritti, a stabilire nuove parrocchie o nuovi vescovadi, od a variarne la territoriale giurisdizione, — le disposizioni del § *Collegiis* delle costituzioni di Milano estese a tutto il Piemonte colla legge 5 giugno 1850, furono, sebbene varie ne siano state le forme, sanzione continua e costante del diritto supremo della potestà civile nelle materie civili sopra gli ecclesiastici e sopra i beni dai medesimi usufruiti ed amministrati.

E per ultimo, gli appelli *ab abusu* invalsi *ab antiquo* presso di noi, e principalmente nella Savoia, non sono altro che la pretta applicazione del principio della sovranità civile su tutte le persone e su tutte le cose, che, appartenendo all' ordine dei diritti civili, esistono nello stato.

Queste massime di piena independenza noi le abbiamo ereditate dal governo assoluto, dai nostri padri e dai nostri re; esse sono ora confidate alla salvaguardia delle nostre istituzioni costituzionali.

Nè codesti principii sono singolari al nostro stato; — essi sono la regola di tutti gli stati cattolici d' Europa, ed in ispecie di quelli che ci circondano; — essi formano parte del pubblico diritto di quegli stessi paesi che sono retti tuttora, ed in Italia e fuori, ad assoluto impero; — essi non possono non essere mantenuti e tutelati da qualsivoglia governo il quale senta della propria dignità, conosca i proprii doveri e voglia serbarsi i mezzi di adempierli; — essi sono il patrimonio di ogni società civile, la quale, tutelando la propria indipendenza nelle materie meramente civili, avversi una soggezione distruttiva della propria sovranità, e non inchini a teocrazia.

Poichè la commissione ebbe facilmente consentito nel principio che è fondamento alla legge nella parte che riguarda la soppressione della personalità civile delle comunità e degli stabilimenti in essa contemplati, prese ad esame le ragioni di quelle altre disposizioni che riguardano i beni delle comunità e degli stabilimenti soppressi.

L' articolo 433 del codice civile, consacrando un principio di diritto pubblico interno antico presso di noi, stabilisce, come vedemmo, che *sotto il nome di beni della chiesa s' intendono quelli che appartengono ai singoli beneficii, od altri stabilimenti ecclesiastici*.

La commissione pertanto, nell' esaminare le disposizioni del presente progetto relative ai beni delle comunità e degli stabilimenti soppressi, non vide, nè poteva riconoscere che lo stato da una parte, e le dette comunità dall' altra.

Per le cose premesse, essa consentiva unanime nel porre in disparte ogni ragione derivata per simiglianza dal diritto di proprietà spettante per ragion naturale agli individui, od a quelle associazioni che sono costituite dal conferimento in comune di diritti individuali, i quali continuano ad esistere, non ostante la comunione suddetta.

Essa dovette unicamente giudicare di enti morali la cui civile personalità non è originata dalla autonomia de' membri che la compongono, — di enti civili che non hanno in codesti individui la fonte giuridica dei loro diritti. Essa dovette esaminare le ragioni di comunità in cui non v' ha continuità naturale di diritti per trasmessione da individuo ad individuo, nè dagli individui alla comunità, — di enti i quali si perpetuano per una successione di individui meramente contingente, non originata da verun vincolo morale o naturale fra persona e persona, e la ragione del cui essere giuridico, e della cui vita civile è unicamente nella podestà civile, i quali perciò si appellano *mani-morte*.

Dalla natura intrinseca di queste comunità rispetto alla loro personalità civile, la commissione giudicò la natura dei loro diritti di proprietà, i quali debbono avere un eguale carattere. Venne perciò unanime, e senza discussioni in questa sentenza, che i beni di quelle comunità che hanno il carattere di mani-morte sono beni dello stato, dal momento che la podestà civile per ragioni di necessità o di utilità sociale, faccia cessare quella personalità civile che per lei sussiste. Riconoscendo questa massima, la commissione faceva omaggio a tutti i principii costitutivi del diritto di proprietà, il quale non può essere che o la creazione della natura, o la creazione della società. Essa riconosceva l' irrevocabilità intrinseca del diritto individuale originato dalla natura ossiachè risiegga isolato nell' individuo, ossiachè esso, assumendo un' altra forma, ma pur mantenendo sempre il carattere di diritto individuale sia posto in comune per associazione volontaria di individui. — Essa riconosceva l' intrinseca revocabilità del diritto delle mani-morte, il quale non ha veruna radice nè negli individui nè nella natura, e che, come semplice creazione della civile società, porta intrinsecamente seco, sin dalla sua origine, una condizione risolutiva posta nell' arbitrio di quel potere che lo ha creato.

Riconoscendo questi fondamentali principii la commissione faceva del pari omaggio alle massime costanti delle nostre leggi in questa materia. Le comunità di cui ragioniamo esistono in forza della legge, — i loro diritti d'ogni sorta sono una creazione della legge; — la volontà della podestà civile è causa risolutiva della esistenza delle medesime e dei loro diritti, — e lo stato erede di ogni personalità civile che non abbia successori, diviene solo ed assoluto proprietario di tutti i loro beni.

Non disconobbe però la commissione che fra gli stabilimenti soppressi alcuni sono i quali hanno un carattere diverso da quello delle comunità fin qui contemplate, e che perciò era mestieri applicare ai medesimi diversi principii. Tali sono i benefizi di patronato laicale.

Non v'ha dubbio, che la vita civile di queste istituzioni sia pur soggetta e dipendente dal volere della podestà civile, e che essa possa ritirare dalle medesime quella mano che loro diede, e lor mantenne l'esistenza. Ma i loro beni hanno eredi per la legge dettata dall' individuo da cui furono lasciati; essi hanno per eredi i possessori del patronato attivo e passivo, i quali per trasmessione da individuo ad individuo conservarono nella famiglia i diritti creati colle tavole di fondazione, mantenendo ai medesimi il carattere di diritti individuali. Queste istituzioni partecipano alla natura dei fidecommessi o de' maggioraschi, i quali la legge può bensì abolire togliendo il vincolo, ma pur conservando i beni a favore delle persone chiamate alla successione dalla volontà del fondatore.

L'eredità non è in questi casi vacante, epperò essa non appartiene allo stato. Ragione pertanto e giustizia vogliono che quelle disposizioni siano, come fa il presente progetto, conservate, dando loro quell'effetto di cui possano essere suscettive all'atto della soppressione del beneficio come ente civile.

Quanto ai pesi annessi alle doti dei benefici o stabilimenti soppressi, trattandosi non già di individui chiamati a succedere, ma sibbene di vincoli ai quali è estranea ogni ragione dedotta da diritti individuali aventi fondamento in diritti naturali, la legge rimane suprema arbitra a giudicare della convenienza della conservazione di tali pesi, avuto riguardo alla natura dei medesimi ed alla loro azione sociale. Perciò sta fermo in massima il diritto del legislatore civile di farli cessare, ove lo creda necessario. L'attuale progetto mantenendone l'osservanza giudica con ciò una questione di sola opportunità; ma non pregiudica alla massima ora indicata.

Rispetto al terzo ordine delle disposizioni contenute nel presente progetto riguardante le detrazioni che si fanno alle rendite di alcuni stabilimenti o comunità, la cui personalità civile è mantenuta, esso è retto dagli stessi principii. La podestà civile che potrebbe sopprimere la personalità legale di quelle comunità e di quegli stabilimenti, e lo stato che sarebbe il solo erede di tutte le loro proprietà e di tutti i loro diritti, la podestà civile, diciamo, può ed anzi debbe modificarli a seconda delle sociali utilità e necessità. Essa agisce nella sfera del soggetto della propria sovranità, poichè non colpisce e modifica che i diritti civili appartenenti a personalità civili, che riconoscono da lei unicamente, come tali, il proprio essere.

Perciò a termini della nostra legislazione tutti i corpi morali godono bensì dei diritti civili; ma sotto le modificazioni determinate dalle leggi (Cod. Civ. art. 25 e 717).

Queste sono pertanto le basi giuridiche del presente progetto, le quali la vostra commissione ha unanimemente riconosciute, e senza alcuna opposizione o contrasto. Esse si possono riassumere in un solo principio: — Lo stato ha ragione independente e sovrana per disporre della esistenza civile, e di tutti i diritti delle comunità e degli stabilimenti che sono creazione della podestà civile, — che non abbiano fondamento in diritti naturali ed individuali — e non siano il risultamento della rappresentanza collettiva di tali diritti.

Però la commissione non volle che a ciò si limitassero le proprie indagini rispetto alle basi giuridiche del presente progetto, essendochè essa riconobbe, che a provare la giustizia di una legge non basti al legislatore esaminarla rispetto alla questione di competenza e di autorità, ma sia pur mestieri che consti della opportunità ed utilità di sancire, togliere o modificare quei diritti che ne formano il soggetto. Noi fummo del pari unanimi nell'esprimere, anche per questo riguardo, un voto favorevole al presente progetto.

A tal fine la commissione credette che fosse suo debito esaminare non solo quei documenti che riguardano le comunità e gli stabilimenti che formano il soggetto del presente progetto, ma ben anco quegli altri, dai quali potesse avere sufficienti notizie intorno al valore dell'asse applicato attualmente a persone, ad usi e servizi ecclesiastici. Essa ebbe tali notizie dal sig. ministro di grazia e giustizia, il quale pose perciò a disposizione della commissione tutti i lavori che eransi fatti eseguire dal governo intorno a questo soggetto. Ci limiteremo a presentarvi i risultamenti di codesto esame.

La popolazione di tutto lo stato ascende, secondo il censimento del 1848, ad abitanti N° 4,916,084.

Nello stato nostro le varie specie di ordini religiosi dell'uno e dell'altro sesso sono . N° 71

Le comunità religiose sono . . . . . » 604

Le persone regolari dell' uno e dell'altro sesso . . . . » 8563

Il valore capitale dei chiostri in terraferma, meno 200 di essi pei quali non si hanno notizie, è di . . . . L. 12,928,931

Il valore dei beni rurali di terraferma è di . . . . » 29,797,432

La superficie dei detti beni è di ettari 12,765.

In questa enumerazione non si comprendono i chiostri di Sardegna ed i beni rurali ecclesiastici nella detta isola. Il valore è desunto dai cadastri. Ciò in ispecie delle comunità religiose.

Numero degli enti	TERRAFERMA		*Rendita*
505	Comunità dell'uno ed altro sesso	L.	1,866,826
30	Arcivescovadi e vescovadi .	»	966,236
30	Capitoli di cattedrali	»	916,777
73	Collegiate canonicali	»	263,776
1100	Benefizi canonicali	»	472,235
41	Seminarii	»	814,891
14	Piccoli seminarii	»	13,321
2551	Benefizi curati con congrua .	»	1,973,018
1480	Id. senza congrua	»	2,910,976
9	Convitti	»	29,502

87 Abbazie . . . . »	100,818
91 Santuari e basiliche . . . . »	138,630
7 Casse, e borse clericali . . . . »	12,865
18 Opere di soccorso pei parrochi invalidi . . . . »	57,029
39 Stabilimenti per eserc. e missioni »	14,133
Rendita della dotazione dell' economato . . . . »	527,182
Decime parrocchiali (a) . . »	219,245
Rendite vitalizie stanziate nel bilancio dello stato . . . . »	150,000
Totale . L.	11,447,460

ISOLA DI SARDEGNA (b)

99 Comunità di ambi i sessi . . . L.	416,025
11 Arcivescovadi e vescovadi . . »	46,546
3 Abbazie e priorati . . . . . »	5,441
233 Canonicati . . . . »	39,367
268 Beneficiature presso i capitoli e comunità parrocchiali . . . »	13,088
369 Benefizi parrocchiali . . . . »	4,353
11 Seminarii . . . . »	58,816
12 Chiese metropolitane e cattedrali »	184,014
7 Chiese collegiate . . . . . »	40,433
375 Chiese parrocchiali . . . . . »	182,454
Assegnamento al clero nel bilancio dello stato per le decime »	751,409
Totale . L.	1,741,946

Le rendite della terraferma sono, come sopra di . . . . L.	11,447,460
Le rendite della Sardegna, come sopra »	1,741,946
Totale . L.	13,189,406

Non entrano nel computo sin qui fatto i seguenti enti:

Tutte le rendite dei chiostri di terraferma e della Sardegna.

I benefizi semplici.

Le decime dei benefizi semplici e canonicali, dei capitoli cattedrali e delle collegiate, dei vescovadi, arcivescovadi ed abbazie in terraferma.

Le cappellanie laicali ed ecclesiastiche.

Le confraternite e compagnie.

Le cappelle campestri, gli oratorii ed altari.

I legati pii.

I cimiteri.

I diritti di stola.

Questi enti ommessi che per un calcolo approssimativo ascendono al numero di 16|m. hanno una rendita valutata di L. 4,000.000 circa da aggiungersi a quella già sopra indicata, sicchè la rendita totale dell'asse destinato al servizio ecclesiastico ammonta a L. 17,189,406.

Però questa somma è ancora molto al disotto del vero, poichè la rendita dei beni stabili fu divisata soltanto sulla base dei cadastri, e le altre rendite si appoggiano alle consegne fatte dalle stesse mani-morte, e per molti casi, si hanno già argomenti per ritenerle inferiori al vero loro ammontare.

A petto di ciò il bilancio dello stato fu finora gravato della somma di L. 921,875 per supplimenti di congrue ai parrochi, di L. 751,419 per le decime del clero di Sardegna, e di altre lire 150,000 per altri oggetti ecclesiastici (pensioni vitalizie).

Il suddetto asse capitalizzato al 4 per 0|0 dà un valore capitale di L. 429,735,150. La detta rendita supera di L. 339,406 il prodotto della imposta prediale inscritta sul bilancio dello stato tanto pei beni rurali, che pei fabbricati di Terraferma, e della Sardegna. E supponendo questa corrispondente al 10 per 0|0 del prodotto reale dei beni stabili, la rendita suddetta a servizio del culto ascenderebbe a più di 1|10 del totale del prodotto di tutti i beni rurali, e di tutti i fabbricati dello stato. Essa poi è più che quadrupla di tutte le rendite dedicate nel Belgio allo stesso oggetto, ed inscritte sul bilancio di quello stato poco dissimile dal nostro in popolazione, ed in estensione, sebbene superiore in ricchezza.

Oltrecciò hannovi enti ecclesiastici straordinariamente ricchi, ed altri altrettanto poveri e mancanti persino dei mezzi di una onesta sussistenza.

Abbiamo parecchi vescovadi che oltrepassano le L. 100,000 di rendita, e ciascuno dei quali ha perciò quasi altrettanto quanto tutti i vescovi del Belgio riuniti insieme, — più del doppio dell'assegnamento dell'arcivescovo di Parigi, — nove volte l'assegnamento ordinario degli altri vescovi della Francia. Però alcuni vescovadi hanno una rendita che giunge appena alle L. 10|m. e che per alcuno è anche minore.

Da un altro lato sopra un numero totale di 4031 parrocchie, nel mentre che ne abbiamo non poche con una rendita eccedente le L. 5|m. e che giunge sino alle L. 13|m., ve ne sono 2815 la cui rendita non giunge alle L. 1,000, e per la massima parte di esse non giunge neppure alle lire 500. Diffatti lo stato, nonostante un sì pingue asse ecclesiastico, ha stanziato fino all'anno corrente la somma di L. 921,000 a carico dei contribuenti, solo per pagare supplementi di congrua a codesti parrochi che avevano una rendita inferiore alle L. 500. A tanti parrochi posti in tali strettezze si debbono aggiungere molti vice-parrochi e coadiutori, i quali trovansi quasi tutti nella più deplorabile miseria.

Noi crediamo, che non v'abbia alcuno, per quanto egli sia propenso a favorire i possedimenti delle mani-morte, ed in ispecie degli stabilimenti ecclesiastici, il quale possa dubitare, che codesti risultamenti non persuadano la necessità urgente di un provvedimento per parte della podestà civile entro la sfera della di lei competenza. La vostra commissione non andrà accennando altri argomenti, ed altri fatti per appoggiare il proprio voto. Essa crede che le cose ora dette confrontate collo stato degli altri paesi cattolici per questo rispetto, e le conseguenze morali, ed economiche che ne dimanano, parlino troppo eloquentemente di per sè a giustificare appieno i provvedimenti, che si contengono nel presente progetto di legge, il quale essa perciò non dubitò di riconoscere necessario ed opportuno nel suo complesso.

Posta così in saldo la giustizia dei principii che reggono la proposta del ministero, e l'opportunità e necessità di farne applicazione legislativa, noi prendemmo ad esaminare le varie parti del progetto in quanto si riferiscono ai tre soggetti nei quali si compendiano tutte le di lei disposizioni.

La commissione ebbe dagli uffizi il seguente mandato: allargare le disposizioni del progetto di legge nel senso di rendere più estesa e rigorosa l'applicazione dei principii che lo reggono, e di conseguirne un più compiuto effetto; assicurare però sopra ogni cosa quell'accordo fra la commissione ed il ministero, il quale giovasse ad ottenere il felice esito di un provvedimento di tanta importanza e necessità, riclamato instantemente dalla pubblica opinione.

La commissione in adempimento della prima parte del proprio mandato avrebbe innanzi tutto desiderato di introdurre nel presente progetto disposizioni, per le quali fossero abolite le decime ecclesiastiche ancora esistenti in molti luoghi di terraferma e le cappellanie meramente laicali, che nel detto progetto non sono contemplate. Dall'effettuare un tale pensiero essa si tratteneva pel motivo, che la soppressione delle decime riguardasse un oggetto richiedente molte e svariate disposizioni, le quali sarebbero per avventura uscite dai termini del presente progetto, e che, rispetto alle cappellanie laicali, avendo esse per soggetto beni che non appartengono alla categoria dei beni ecclesiastici, si richiedessero per le medesime disposizioni affatto speciali e diverse da quelle contenute nella presente proposta. Al postutto essa non abbandonava affatto il proprio pensiero che dopo d'aver ottenuta dal ministero l'assicurazione, che in breve avrebbe presentato un progetto diretto a provvedere a que' due importanti argomenti nel senso ora indicato.

Essa attendendo ad eseguire scrupolosamente la stessa prima parte del proprio mandato, e con lungo e maturo esame ponderando il progetto ministeriale, molte e più altre cose trovava potersi nel medesimo introdurre e variare al fine di adempiere al desiderio degli uffici ed alle convinzioni della commissione stessa. Però memore della seconda parte del proprio mandato essa vi propone il progetto stesso con quelle sole variazioni che col ministero ha potuto concordare; col che essa reputa di fare omaggio a quella temperanza di procedimenti che onora ed afforza i governi parlamentari e di viemmeglio assicurare alle di lei proposte il vostro suffragio.

Gli emendamenti introdotti dalla commissione nel progetto ministeriale, i quali essa non potrebbe esclusivamente appropriarsi, dappoichè sono il risultamento dell' opera concorde della commissione stessa e dei signori ministri delle finanze e di grazia e giustizia che intervennero più volte alle di lei adunanze, hanno quasi tutti lo scopo di meglio assicurare e rispettare i dritti dei privati, di allontanare ogni arbitrio nella esecuzione della presente legge, e di mantenere e meglio guarentire l' integrità dei valori che debbono essere conservati per servigi ed usi ecclesiastici, dappoichè tale è il sistema del presente progetto.

Le prescrizioni contenute nei primi cinque articoli riguardano il soggetto sopra indicato in primo luogo, cioè: la soppressione di comunità, e stabilimenti religiosi ed ecclesiastici. Queste prescrizioni hanno il loro fondamento giuridico ne' principii sopra stabiliti.

Il diritto di eccettuare alcune comunità e stabilimenti dalla soppressione poggia sulle medesime basi e dimana dalla podestà, che al potere civile compete di giudicare della convenienza, nel pubblico interesse di conservare ad una comunità, e di togliere ad un' altra che abbiano il carattere di mano-morta la personalità civile (art. 1).

La soppressione poi avendo per soggetto le comunità stesse, e gli stabilimenti come enti che hanno una personalità civile indipendente, e distinta dagli individui che le compongono, non toglie, nè modifica alcuno di que' diritti che possano spettare ai detti individui come semplici cittadini in forza dello statuto e delle leggi, e che sono moderati dalle leggi stesse.

Noi fummo inoltre d' avviso essere opportuno lasciare al potere esecutivo la facoltà di designare con apposito elenco le comunità e gli stabilimenti, che dovrebbero continuare ad esistere, restringendo in ciò la legge a mantenere le comunità di due ordini religiosi, i quali sono quasi ovunque di incontestata utilità. Venimmo in questa sentenza anzitutto, perchè abbiamo fiducia, che il ministero terrà sempre presente lo scopo di questa legge, e gli inconvenienti ai quali essa debbe provvedere. Ciò posto ci parve che ragioni di convenienza escludessero il sistema pel quale ogni comunità religiosa dovesse fare speciale soggetto di una pubblica discussione, provocando le ragioni che si potessero addurre per sopprimerla o per conservarla, nel mentre che per altra parte gli elementi di un tale giudizio dovessero essere al ministero pienamente noti.

Il progetto provvede per ultimo anche all' avvenire vietando che quegli enti de' quali fin d'ora è riconosciuto non doversi mantenere la civile esistenza, possano essere altrimenti ricostituiti, che in forza di legge.

Nel mentre poi che il progetto sopprime i canonicati, i benefici semplici e le comunità religiose, esso conserva non solo la cura d' anime annessa alle comunità soppresse, ma provvede pur anco alla conservazione dei benefizi e canonicati, che abbiano annesso un servizio personale (articoli 4 e 5).

Parve conveniente nullameno indicare che i servizi personali, i quali impediscono la soppressione dei benefici semplici debbano essere servizi religiosi, essendochè ciò è pienamente conforme allo scopo ed alla economia del presente progetto.

Un' altra aggiunta venne fatta allo stesso articolo, la quale ha per iscopo di escludere ogni arbitrio amministrativo nel definire quali pesi possano e debbano riputarsi personali e religiosi, all' uopo d' impedire la soppressione dei beneficii semplici; la decisione di tale possibile controversia venne a scanso di ogni dubbio, rimessa agli ordinari tribunali.

Le altre variazioni introdotte nei detti primi cinque articoli riguardano quasi unicamente la semplice redazione.

Al secondo soggetto, cioè ai beni delle comunità e stabilimenti soppressi, alle persone appartenenti alle dette comunità, ed all'adempimento dei pesi si provvede col progetto in discorso negli articoli 6 e seguenti, sino all'art. 14 inclusivamente, e nell' art. 17 sino alla fine del progetto medesimo.

Tutte le dette prescrizioni hanno il loro fondamento legale nei principii, che abbiamo sopra stabiliti, imperocchè la legge per propria autorità indica la destinazione, e l' uso a farsi dei detti beni, provvede alle persone, e mantiene l'adempimento dei pesi.

Il presente progetto di legge lungi dallo spingere sino alle ultime loro conseguenze giuridiche i principii sopra stabiliti seguì la regola, che niuna benchè piccola parte dei beni provenienti dalle comunità o dagli stabilimenti soppressi, fosse adoperata ad usi meramente civili, e che per l'opposto fossero compiutamente e senza riserva impiegati in servigi ecclesiastici, di persone ecclesiastiche e del culto.

E poichè la proposta ministeriale si volle regolare con una tale norma, era necessario ch' essa fosse espressamente indicata e sancita; poichè altrimenti tutti i beni delle comunità e degli stabilimenti sarebbero passati, senz' altro, al demanio ed in servizio dello stato, in forza delle prescrizioni del codice civile relative ai beni vacanti.

Senonchè avendo cessato di esistere civilmente gli enti che aveano la proprietà dei detti beni, l' amministrazione dei medesimi e la loro applicazione ad usi ecclesiastici non può e non debbe ad altri appartenere che allo stato, al quale i beni stessi sarebbero appartenuti, e continuerebbero ad appartenere, se il legislatore non ne avesse colla presente legge altrimenti disposto. Ond' è, che in conseguenza dei principii sovra posti, e per necessità, allo stato è confidata la detta amministrazione e l' esecuzione di tutte le prescrizioni della presente legge, che riguardano i detti beni ed il loro uso.

Codeste norme trovansi attuate specialmente nell' art. 6, il quale ponendo tutti i beni suddetti sotto l' amministrazione del demanio nazionale, stabilisce una cassa in cui debbono affluire tutti i valori provenienti dalle comunità soppresse, ed indica gli usi ecclesiastici nei quali debbono essere impiegati.

Rispetto alla conversione dei beni in valori capitali, il progetto di legge stabilisce per massima la vendita de' beni provenienti dagli enti soppressi, tranne quelli che possano abbisognare al servizio pubblico (art. 17). Questo sistema è il solo che si potesse adoperare, onde conseguire lo scopo della presente legge. Era però mestieri aggiungere qualche guarentigia onde assicurare la compiuta esecuzione della presente legge nella stima dei beni da vendersi e di quelli da applicarsi al servizio dello stato. Perciò in aggiunta vi proponiamo di stabilire le principali norme di una perizia giusta ed imparziale (art. 18, 19 e 20).

Le altre disposizioni relatvie a quest' oggetto ci paiono sufficienti a tutelare con equità gl'interessi della cassa creata con questa legge e posta sotto l' amministrazione dello stato, e gl' interessi del demanio, dei municipii, delle provincie e dei privati.

Due sono gli usi ai quali sono destinati i valori componenti la detta cassa, in eseguimento delle norme stabilite nel presente progetto di legge, l' uno riguarda le persone ecclesiastiche, l' altro i servigi e pesi degli stabilimenti e delle comunità soppresse.

Al primo oggetto si riferiscono le disposizioni che provveggono alle pensioni dei monaci e religiosi, al godimento vitalizio delle persone attualmente investite dei benefizi, alla fissazione di una congrua a favore dei parrochi, ed al pagamento delle somme rappresentanti le soppresse decime della Sardegna. Al secondo oggetto provveggono le prescrizioni ch'espressamente mantengono l'obbligo di adempiere ai pesi sovra accennati.

Passando ad esaminare partitamente le prescrizioni che si attengono agli oggetti ora indicati, la commissione approvò la graduazione delle pensioni fissate a favore delle persone appartenenti alle comunità soppresse, riputandola conforme ad equità (art. 10 e 11). Che anzi essa, assenziente il ministero, vi propone di elevare alquanto la pensione, che nel progetto era proposta per le monache sino all'età di 50 anni, facendo sì che essa non possa mai essere minore di L. 500 annue. Le circostanze particolari in cui trovansi le dette persone dopo la soppressione delle loro comunità, circostanze assai diverse da quelle dei monaci, ed i particolari riguardi di cui perciò parvero meritevoli, persuasero la commissione a tale modificazione.

L'altra variazione fatta allo stesso art. 10, ha lo scopo di assicurare la pensione anche ad una condizione di monaci, la quale non parve compresa nel progetto ministeriale, cioè a coloro, che non essendo nè sacerdoti od insigniti di un ordine sacro, nè inservienti con voti semplici, sono pur monaci professi, i quali andarono soggetti alle prescrizioni dell'art. 714 del codice civile.

L'art. 13, in cui sono indicati i casi nei quali la pensione non debbe essere accordata, comprende soltanto quelle persone, che, o rimangono ancora provviste de'loro benefici, o non appartengono a questo stato, o verso le quali esso non ha obbligazioni fuor quelle, che l'equità consiglia: esse vengono nel detto articolo soddisfatte, dando loro una indennità per ripatriare, e restituendo le somme, che per se, o per mezzo d' altri avessero pagate per essere accolte nell' ordine religioso — od infine riguarda quegli individui i quali, sebbene diffidati dal presente progetto di legge della prossima soppressione di comunità monastiche e religiose si fossero, dopo la presentazione del progetto stesso, colla professione de' voti ascritti ad una comunità la quale fosse poi di fatto compresa nella soppressione.

A queste eccezioni un'altra ne aggiunse la commissione, la quale ha per iscopo di impedire che monaci i quali avessero abbandonato il loro paese natale vi fossero dopo la presentazione di questo progetto richiamati solo dallo scopo di ottenere una pensione.

Potendo però avvenire, che taluno avesse pagato una determinata somma per essere ricevuto nell' ordine, e che al conseguimento della pensione preferisse di ripigliare questa somma, equità consigliava, che lo stato, il quale dispone di tutti i beni delle comunità soppresse, in luogo del pagamento della pensione rimborsasse la detta somma che gli fosse preferibilmente domandata (art. 14).

I diritti di godimento degli investiti attualmente de' beneficii sono tutelati dall' art. 8, e sono soltanto convertiti in una rendita al fine di conseguire lo svincolamento de' beni.

La commissione aggiunse a questo articolo una disposizione diretta a guarentire l' integrità dei diritti dell' usufruttuario da questo articolo consacrati.

Rispetto alle decime della Sardegna, ragion voleva, che vi si provvedesse coi fondi risultanti dalle prescrizioni della presente legge, essendo giusto ed urgente, che in tanta ricchezza dell'asse ecclesiastico, ed in tanta strettezza delle finanze dello stato, queste fossero sgravate dal peso recentemente assunto per un tale oggetto, massimamente dappoichè esistono fondi provenienti da comunità e stabilimenti religiosi, coi quali vi si possa sopperire (art. 6).

La vostra commissione aderiva poi con vera compiacenza alla prescrizione diretta a procacciare ai parrochi più bisognosi i mezzi di una onesta sussistenza. Questa benemerita ed operosa parte degli ecclesiastici debbe attirare a sè i riguardi dello stato, sì per l' importanza ed utilità sociale degli uffici a cui attende, che per la trista condizione economica, alla quale è per la maggior parte ridotta. Lo stato già da lunga pezza assegnava congrue e stabiliva supplementi a quelle provvisioni che congrue realmente non fossero; epperò l' attuale progetto entrando maggiormente e più largamente in questa via, non istabilisce nè una nuova massima, nè un nuovo sistema; ma esplica ed applica solo più largamente una azione già da lungo tempo attuata. La commissione lieta di poter concorrere all' effettuamento di questo scopo, fa voti perchè cessi, o sia almeno scemato lo sgradevole contrasto di ecclesiastici che abbondano di agi e di ricchezze, e di altri, che in mezzo alle più gravi fatiche di una vita operosa, sono stretti dal bisogno, e talvolta persino dalla miseria.

Dopo di avere provvisto alle persone, il progetto di legge provvede alle cose ecclesiastiche, cioè ai pesi annessi ai benefici o stabilimenti soppressi (art. 7). Che anzi esso stabilisce che l'adempimento di questi pesi debba in ogni caso mandarsi ad effetto.

V'ha un ordine particolare di benefici e di stabilimenti, il quale richiedeva speciali disposizioni. Tali sono i canonicati o benefici di patronato laicale o misto, per le ragioni sopra spiegate.

La commissione, postasi d'accordo col ministero, vi propone di surrogare all'art. 9° del progetto ministeriale altre disposizioni, le quali, nel mentre che si accostano alle prescrizioni sancite nel nostro paese ed altrove in simili circostanze, paiono rispondere meglio alla natura del soggetto ed ai diritti delle persone che vi hanno un interesse.

Mantenuta perciò la soppressione anche di questi benefici, vi proponiamo, che innanzi tutto, sia separata dalla loro dote quella parte di beni che risponda ai pesi dei benefici stessi, da adempiersi coi fondi della cassa stabilita all'art. 6°.

Riconoscendo il diritto dei patroni, vi proponiamo di attribuire immediatamente ai medesimi la proprietà di tutta la rimanente parte della detta dote.

Però, siccome essi, per fatto della legge, verreb-

(a) *Si dubita che una parte di queste decime sia stata compresa nelle consegne delle rendite fatte dai parrochi.*

(b) *Nel presente quadro non sono comprese le decime state abolite.*

bero ad acquistare la piena proprietà di beni sui quali, altrimente, non avrebbero potuto esercitare che diritti assai più limitati, così crediamo giusto che, in compenso di un tale benefizio, paghino una tassa, la quale è inferiore al terzo del valore dei beni che acquistano svincolati in forza della presente legge.

A rendere men gravosa questa tassa, ne differiamo il pagamento all'epoca in cui cesserà l'usufrutto del beneficiario attualmente investito.

Al fine poi di seguire la massima stabilita nel presente progetto, per la quale tutti i valori provenienti dalla soppressione attuale si convertono in usi e servigi ecclesiastici, proponiamo che soggiaciano alle prescrizioni dell'art. 6°, il quale a ciò provvede, quei beni che saranno separati dai detti beneficî per l'adempimento dei pesi; e quelli che fossero per spettare al patrono ecclesiastico nei patronati misti, e che al prodotto delle dette tasse siano applicate le stesse disposizioni che riguardano il prodotto delle vendite dei beni provenienti dai beneficî e dalle comunità soppresse.

Ci parve inoltre conveniente procurare ai patroni ed alla cassa stabilita coll'articolo 6° un vantaggio, autorizzando il governo a vendere ai patroni laici, a trattative private, quella parte di beni che dovrebbe essere scorporata dal rimanente che passa in proprietà dei patroni stessi; colla quale prescrizione crediamo che si recherebbe pure maggior semplicità nell'amministrazione che l'art. 6° affida al demanio dello stato (art. 20).

Due diverse disposizioni ci parvero poi opportune rispetto all'usufrutto degli individui attualmente investiti dei detti beneficî, secondochè il patronato fosse meramente laicale ovvero misto, cioè ripartito fra persone laiche ed ecclesiastiche.

Allorquando il patronato è meramente laicale, tutti i beni del beneficio passando in proprietà del patrono (detratta solo quella parte che risponde ai pesi), nulla ostava che al beneficiario investito si conservasse, vita durante, l'usufrutto reale dei beni assegnati al patrono. Un diverso sistema ci parve opportuno di applicare ai beneficî di patronato misto: per questi la dote del benefizio ed i beni che la compongono dovendo essere divisi fra il patrono laico e la cassa stabilita all'art. 6, siccome rappresentante il patronato ecclesiastico, ne sarebbe venuta di conseguenza una grave complicazione di diritti e di amministrazioni, con danno dello stesso beneficiario investito, ove al medesimo si fosse attribuito l'usufrutto reale di beni spettanti a diversi proprietari. Oltre che su quella parte di beni che sarebbe spettata alla cassa ecclesiastica avrebbe pesato una specie di inalienabilità durante la vita del detto usufruttuario, il che sarebbe affatto contrario all'economia ed allo scopo della presente legge.

Perciò proponiamo che l'usufrutto degli investiti di beneficî di patronato misto sia convertito, secondo il sistema adottato nell'art. 7°, in una rendita in danaro, ed indichiamo ad un tempo le norme da osservarsi, acciocchè nella fissazione di queste rendita, tanto i diritti del beneficiario che quelli dei patroni abbiano le debite guarentigie.

In ogni caso poi, si dovranno adempiere coi fondi della cassa stabilita dall'art. 6°, i pesi annessi al beneficio. Tali sono le prescrizioni che vi proponiamo di adottare pe' beneficî di patronato laicale o misto.

Al terzo soggetto da principio accennato provveggono gli articoli 15 e 16 del presente progetto, in cui si enumerano gli enti morali che, non essendo soppressi, debbono concorrere colle loro rendite a fornire la cassa stabilita nell' art. 6, e che fissano per caduno di essi la quota di un tale concorso.

La commissione riconobbe, che queste prescrizioni sono fondate sopra i principii di diritto avanti accennati, e che in esse si contiene una assai moderata applicazione dei medesimi. Le notizie statistiche riferite concorrono a giustificare coteste disposizioni, e danno ragione a credere, che non saranno senza notevole effetto.

La commissione credette spediente assoggettare le fabbricerie preferibilmente alla quota di concorso proposta pei seminarii e convitti ecclesiastici, che non a quella de' beneficî. Le fabbricerie per la natura del soggetto le parvero per tal modo più convenevolmente collocate, oltrechè, essendo a carico dei comuni il concorrere alle spese riguardanti i fabbricati delle chiese, ove le rendite delle medesime non siano a tal uopo sufficienti, una più grave ritenzione sulle rendite delle fabbricerie potrebbe avere per effetto di aggravare i comuni per impinguare la cassa stabilita coll'articolo 6. Un tale pericolo ci parve allontanato, se la ritenzione si effettuasse soltanto sopra rendite di fabbricerie, le quali oltrepassassero quella somma che può parer sufficiente a sostenere non solo le spese ordinarie, ma ben anco quelle che eccedano una tale misura.

Poichè il governo rimarrebbe dal presente progetto incaricato di vendere gli stabili ed i mobili provenienti dalle comunità e stabilimenti soppressi, e di emettere cedole colla rendita del 4 per 0/0 a favore della cassa creata coll'art. 6, uopo era provvedere acciocchè l'incasso delle somme provenienti da codeste vendite si facesse secondo le norme statutarie e quelle dell'amministrazione dello stato, ed acciocchè la vendita fosse ripartita in modo che non producesse inconvenienti nel commercio degli stabili, ed in altre parti della pubblica economia.

Parve alla commissione, che a ciò bastantemente provvedesse l'art. 20, il quale stabilisce, che il prezzo che si ricaverà dalle alienazioni sarà versato nella cassa dello stato, e che formerà un'apposita categoria del bilancio attivo. Per tal modo, e dovendo i bilanci essere votati dal parlamento prima che incominci l'esercizio dell'anno a cui si riferiscono, la vendita e l'incasso del denaro non potranno essere effettuate senza il voto preventivo del parlamento; esso col suo voto contemporaneo sul bilancio passivo avrà pure sancite le spese per le quali le dette riscossioni dovranno essere adoperate.

Senonchè essendo già votato il bilancio per l'entrante anno 1855, da questa parte del parlamento, e non potendo più avere effetto rispetto al bilancio stesso la prescrizione ora accennata, la commissione postasi d'accordo col ministero, vi propone di stabilire nella presente legge la somma che il governo sarà autorizzato a riscuotere nell' anno 1855 dipendentemente dalle dette vendite. Noi proponiamo di fissarla a cinque milioni, la quale somma non ci pare eccedere quella misura, che debbesi conservare nelle vendite, nè oltrepassare quelle eventualità, che all'attuarsi delle nuove imposte si possano incontrare e che ne ritardano sovente la riscossione.

Per tal modo crediamo di aver dato ragione del nostro voto intorno al presente progetto di legge, ed in specie delle modificazioni che unanimemente vi proponiamo.

Sebbene questo progetto non rechi rimedi ovunque sarebbero necessari, non pare però alla vostra commissione meno accettabile sì perchè non offende que' principii, che i sovrani poteri civili mai non possono nè debbono dimenticare, come perchè giuste ed utili sono le prescrizioni che nel medesimo si contengono.

Noi siamo unanimemente convinti che il paese il quale già da alcuni anni e da varie parti domanda coi mezzi legali e costituzionali assai più di quanto il presente progetto conceda, lo accoglierà ciò non pertanto come un vero beneficio e che ne trarrà argomento di rispetto e di attaccamento sempre maggiori alle libere nostre instituzioni, per le quali l'azione dell'opinione pubblica legalmente manifestata è elevata all'altezza dei consigli legislativi.

Carlo Cadorna relatore.

Segue il progetto modificato, che riprodurremo nel foglio di domani.

La guerra d'Oriente ed il Piemonte. La *Gazzetta del Popolo* d'oggi scrive che l'*Opinione* si pronuncia addirittura perchè il Piemonte mandi i nostri soldati in Oriente.

Adagio! L'*Opinione* dichiarò che l'intervenzione dell'esercito sardo nella guerra di Oriente sarebbe possibile soltanto nel caso che i patti e le condizioni tornassero utili al Piemonte ed all' Italia.

Le parole della *Gazzetta* potrebbero far credere che noi desideriamo la partecipazione del nostro stato nell' attuale guerra, a qualunque costo, ciò che sarebbe più che una sciocchezza, un voto biasimevole. Noi desideriamo che si presenti un occasione che faccia uscire il Piemonte dall'isolamento; ma giammai con danno nostro e dell'Italia. Crediamo che a questo patto niuno, neppur la *Gazzetta*, possa ragionevolmente contraddire all' avviso da noi espresso.

Rivista della settimana. Mentre le operazioni attive di guerra nella Crimea si limitano a deboli scambi di colpi di cannone e di altri proiettili, ad alcune sortite fatte dai russi anche per mare senza alcun risultato sensibile, a vicendevoli molestie col mezzo di bersaglieri armati delle famose carabine Minié, i giornali ci recano i particolari di nuovi piani di guerra tanto per parte dei russi, come per parte degli alleati. In prova di un cambiamento nei piani strategici dei russi, si adduce che essi hanno ricollocato un certo numero di cannoni sulle navi disarmate nel porto di Sebastopoli, che mentre sopra certi punti esterni hanno abbandonato la difesa ritirandone le artiglierie, innalzarono in seconda linea nuovi ridotti e nuove batterie, e che finalmente il corpo avanzato del generale Liprandi, che occupava le alture di Balaclava, si è ritirato sulla riva destra della Cernaia.

In relazione a questi cambiamenti si assicura essere stato tenuto un consiglio di guerra dai generali russi, al quale assistettero pure i granduchi, ed essersi deciso dal medesimo di organizzare delle sortite per mare, onde sorprendere i singoli vascelli dispersi o danneggiati dalle burrasche, e in particolare da quella del 14 novembre. Il consiglio di guerra avrebbe inoltre trovato opportuno di concentrare la difesa della fortezza sopra alcuni punti principali interni della fortezza, in luogo di estenderla sopra tutta la vasta linea esterna, e finalmente farebbe parte del nuovo piano strategico la formazione di un campo trincerato fra Baktciserai e Simferopoli, con un corpo avanzato sulla rive della Cernaia. In questa posizione sarebbero disposti i russi per le ulteriori operazioni degli alleati.

A questi ultimi si attribuirebbe invece dagli uni il progetto di tenersi da questa parte interamente sulla difensiva contro il nemico esterno, mentre si spingono colla maggior alacrità, per quanto lo permettono la stagione e i mezzi disponibili, i lavori di assedio dalla parte settentrionale. Si procederebbe invece in via offensiva dal lato di Eupatoria, coll' intenzione di molestare e tagliare le comunicazioni dei russi dal lato dell' istmo di Perekop, e questa operazione sarebbe in modo speciale affidata alle truppe turche, dirette verso quella parte e comandate da Omer bascià, fors'anche rinforzate da qualche divisione francese. Altri invece assicurano essere il piano degli alleati, tostochè saranno completi i rinforzi, di preparare tutto quello che occorre per un bombardamento generale della piazza, ma prima di eseguire l'attacco contro la medesima si prenderebbe l' offensiva contro l' esercito russo che tiene la campagna, assalendolo nei suoi trinceramenti, e, dopo averlo sconfitto e ridotto ad abbassare le armi, si ritornerebbe dinnanzi la fortezza a compiere l'opera. Sarebbe un piano consimile a quello che adottò Bonaparte al primo assedio di Mantova, avendo, alla notizia che si avvicinava l' esercito austriaco per liberare la piazza, levato improvvisamente l'assedio per andare incontro al nuovo nemico, che egli, in brevissimo tempo, sconfisse a varie riprese, indi, ritornato davanti alla fortezza, la costrinse ad arrendersi in capo a pochi giorni.

Tali sono le idee strategiche che corrono sui giornali intorno alla guerra di Crimea e gli eventi non tarderanno guari a schiarire quale sia la vera versione, imperocchè grandi rinforzi sono già arrivati agli alleati, e se si conferma l'avviso che è subentrato un po' di gelo alle continue pioggie, ciò dovrebbe facilitare le operazioni di guerra. Per parte dei russi la sortita di una fregata a vapore accompagnata dal piroscafo minore il *Wladimiro* sembra accennare ad un principio di esecuzione dei loro progetti di sortite marittime.

Ma il niun risultato di questa operazione e la circostanza che gli alleati hanno in gran parte già riparato ai disastri della burrasca del 14 dicembre, e si sono messi in guardia contro nuove fortune di mare, rendono assai inverosimile che i russi vogliano persistere in questi tentativi, che potrebbero facilmente terminare colla perdita dei loro vascelli.

Del resto non poca confusione sembra regnare nel campo russo ove ad ogni tratto vengono cambiati i comandanti superiori. A Odessa fu sostituito il generale Sciabelski al generale Annenkops, nella Caucasia Murawieff a Read; Dannenberg fu messo fuori di attività, Ostensacken nominato in sua vece a comandare il 4° corpo in Crimea, Read sostituito ad Ostensacken nella Bessarabia, finalmente lo stesso Liprandi dicevasi caduto in disgrazia. Anche Menzikoff non sembra godere tutti i favori dacchè si dice che Ostensacken abbia un comando indipendente, e i granduchi contribuirono pur essi a questo guazzabuglio dacchè il principe Menzikoff ne avrebbe espressamente domandato il richiamo. Secondo le ultime notizie, Menzikoff sarebbe ammalato e avrebbe ceduto il comando supremo ad Ostensacken.

In quanto all'operazione degli alleati l'arrivo di Omer bascià ad Eupatoria sembra ritardarsi, e il telegrafo c'informava persino l'altro giorno che la destinazione di quel generale era contromandata. Proveniendo però il dispaccio da Vienna è lecito dubitarne dell'esattezza, e sarà effetto dei molti contrattempi cui vanno soggette le operazioni dell'esercito turco, da attribuirsi alla difettosa sua organizzazione. Altre notizie assicurano invece che le truppe di rinforzo incominciarono già a mettere piede a terra ad Eupatoria, ove fra breve sarà concentrata una ragguardevole forza. Affatto insussistente, e poscia contraddetta era pure la notizia sparsa da alcuni fogli, che questa città fosse caduta nelle mani dei russi.

Anche a Costantinopoli non è poca la confusione che regna in seguito ai cambiamenti ministeriali, allo stato precario delle finanze e alla mancanza di previdenza in tutto ciò che concerne gli affari militari. Ciò fu causa di gravi lagnanze per parte di Omer bascià che lasciato senza denaro, e sopratutto senza rinforzi di uomini, vede decimato il suo esercito dalle malattie e dalle fatiche senza ottenere invio di nuovi soldati onde completare i battaglioni stremati.

Le relazioni colla Grecia si vanno complicando. La Porta coll'assenso, dicesi, e dietro suggerimento dell'inviato inglese, insiste affinchè il governo greco spedisca un commissario straordinario a Costantinopoli per fare una scusa solenne in causa dei passati conflitti nella Tessaglia e nell' Epiro, non meno che per combinare l' affare degli indennizzi che la Porta è disposta a ridurre ai minimi termini in vista delle esauste finanze della Grecia, purchè questa riconosca in massima essere dovuta l' indennità. Ma in luogo di appianarsi i conflitti, si direbbe che minacciano di sorger di nuovo in modo più fatale.

La resistenza di Sebastopoli ha incoraggiato i partigiani russi ad Atene, e la loro attività fu paralizzata soltanto dall'invasione del cholera morbus. Si spargono voci di agitazione, si assicura esservi giunte ad Atene lettere dalla Russia, che promettono danaro e protezione dello czar, e accennano alla speranza di un prossimo ingrandimento del regno. Certamente una nuova sommossa in Grecia sarebbe assai opportuna allo czar; gli alleati in luogo di 3,000 uomini che vi tengono adesso, sarebbero costretti d'impiegarvene almeno 20,000, e queste sarebbero forze sottratte all' esercito di Crimea. Così ardito non è però il linguaggio ufficiale, e il re aprendo le camere in persona il giorno 22, dichiarò esplicitamente che alla Grecia conveniva la politica neutrale.

La diplomazia non rallenta dalla sua attività per far maturare il trattato del 2 dicembre secondo i rispettivi disegni. La Russia ne vorrebbe far sortire la continuazione della neutralità delle potenze germaniche e dà mano perciò a trattative illusorie con apparenti concessioni, le quali non hanno altro scopo che di guadagnar tempo e di far nascere incidenti favorevoli alla sua politica. La Prussia ne vorrebbe far nascere la pace raccomandando moderazione e concessioni reciproche. L' Austria vive di giorno in giorno e subisce tutte le influenze nella speranza di pescare nel torbido.

Le potenze occidentali infine vorrebbero far risolvere l' Austria ad intimare la guerra alla Russia. Con questi animi la Prussia ha spedito a Londra e Parigi il sig. Usedom, partigiano dell' alleanza occidentale, e a Vienna il colonnello Manteuffel partigiano dell' alleanza russa; il pubblico frattanto si esaurisce in congheitture quale possa esser il vero scopo di queste missioni, il di cui merito maggiore è forse quello di non averne.

Il principe Gorciakoff ha però saputo trarre, per quanto ci annuncia il telegrafo, i rappresentanti della Francia, dell' Inghilterra e dell' Austria a trattative, il di cui risultato sarà probabilmente un protocollo, che come i precedenti sarà seppellito nelle diverse interpretazioni che gli si daranno a Parigi, Londra e Pietroborgo.

Mentre la politica russa all' estero mette in opera tutte le molle della diplomazia, essa spiega nell' interno tutta l'attività della vita militare. Nuove leve vengono proclamate, create nuove riserve, provveduto alla fortificazione dei punti più importanti dell' impero, sopratutto però alle fortezze che circondano Varsavia e difendono il passaggio della Vistola, e tutto è disposto affinchè nella prossima primavera siano anche le coste del Baltico nel più efficace stato di difesa.

Grande è a Pietroborgo l' irritazione contro la supposta ingratitudine dell' Austria, e l' inviato austriaco scrive che alcuno dei signori russi osa salutarlo o riconoscerlo per timore di essere inviato in Siberia. Se in Russia non havvi difetto di uomini per farne soldati e marinai ad arbitrio, non così abbondanti sono i mezzi pecuniarii e non bastando alle spese ingenti nè i doni volontari, nè le serie di carta monetata, si aumentano le imposte e sopratutto quella del sale.

Non in miglior essere sono le finanze austriache, le quali hanno già esaurito sino agli estremi la risorsa dell' aumento delle imposte.

L' imprestito così detto nazionale ha prodotto quanto potè senza manifestare visibili risultati in fuori dei commercii arenati e delle sostanze private decimate, la vendita delle strade ferrate è aggiornata fino all' epoca in cui saranno disponibili maggiori capitali e l'agio sull'argento va crescendo di giorno in giorno a grave danno dei privati e ad immenso guadagno dei banchieri che trafficano le cambiali sopra Londra ed Augusta.

Le difficoltà finanziarie si fanno sentire anche in Francia ed Inghilterra. In Francia il corpo legislativo ha votato un nuovo prestito di 500 milioni, e in Inghilterra il can-

celliere dello scacchiere ha sottomesso al parlamento diverse misure, fra le quali la conservazione del dazio sul the, nella speranza di far fronte con simili proventi alle spese della guerra senza ricorrere direttamente al credito pubblico.

La breve sessione del parlamento inglese fu aggiornata sino verso la fine del mese di gennaio, non senza aver dato passo ad affari importanti.

Il progetto di legge per la traslocazione della milizia al servizio delle guarnigioni estere, i voti di ringraziamento agli eserciti e alle flotte di Francia e d'Inghilterra nel mar Nero e nella Crimea, e finalmente il progetto di legge per l'autorizzazione ad arruolare degli stranieri al servizio militare britannico, furono gli affari più importanti trattati dal parlamento inglese e risolti a soddisfazione del ministero non ostante la viva opposizione manifestatasi specialmente all'ultimo progetto. I dibattimenti diedero occasione ad importanti spiegazioni politiche per parte del ministero, fra le quali notiamo in quest' ultima settimana il discorso di lord J. Russell tendente a giustificare l'alleanza austriaca e a spiegare il senso dei quattro punti di guarentigia richiesti dalla Russia come basi preliminari alle trattative di pace. Ma le spiegazioni non sembrano, almeno per ciò che concerne la politica del mar Nero, aver gran fatto rischiarata la questione e i ministri inglesi non hanno essi medesimi un' idea chiara in proposito, o non ritengono della loro convenienza politica il manifestarla. Lo schiarimento più efficace sarà dato dagli eserciti in Crimea.

Alle spiegazioni dubitative date da lord J. Russell sino dalla scorsa settimana intorno al trattato coll' Austria vengono ora ad aggiungersi quelle dell' imperatore dei francesi date nel discorso pronunciato all' apertura del senato e corpo legislativo. Il trattato non è che difensivo, e diventerà *forse* anche offensivo. Lo stesso discorso annuncia il prestito nazionale e una leva di 140,000 uomini. Il prestito nazionale fu già votato, e la leva non tarderà pure ad essere approvata. Come il discorso della regina d'Inghilterra, quello dell'imperatore è bellicoso, e appena lascia luogo a qualche allusione alla pace. Infatti nè la Francia nè l' Inghilterra possono fare la pace senza aver preso Sebastopoli.

In questo modo tutti gli avvenimenti di maggiore importanza presso le grandi potenze europee hanno relazione alla questione d' Oriente, che meglio or si direbbe questione europea. Non così avviene presso le potenze minori che meno interessate nel grande conflitto hanno ancora agio e opportunità di occuparsi di altri oggetti, in ciò forse più liberi, perchè inciampati dall' azione prevalente delle maggiori potenze. La Spagna continua lentamente l' opera della sua costituzione, il ministero vi ha fatto nuova professione di fede, le cortes hanno dichiarato il suolo della Spagna sia asilo per tutti i rifugiati politici che non vengono colle armi alla mano, e alcune bande carliste fecero pure tentativi per costituire a loro modo il paese. Fu presentato il bilancio nel quale viene mantenuta la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, il che sarebbe un principio verso la soluzione della questione intorno al concordato con Roma, causa principale degli ultimi sconvolgimenti politici della Spagna. È sincero il governo della regina? A fronte dell' apatia dell'uno, dell' avidità dell' altro, dell' ipocrisia del terzo, della servilità del quarto è lecito il dubitarne. Si aggiunga a ciò il malcontento del popolo in causa delle imposte di consumo e la confusione finanziaria, e si dica che l' avvenire della Spagna sia collocato sopra un letto di sose.

In Danimarca si agitano pure questioni interne e l' attitudine del nuovo ministero dà luogo a liete speranze per il partito liberale. Il partito russo è interamente allontanato dal potere e anche questo è un buon indizio.

Le recenti feste di Roma furono amareggiate da diversi incidenti. Non parliamo delle conseguenze che tengono dietro a mense troppo lautamente imbandite, ma del concordato coll' Austria, ben altrimenti indigesto che un piatto cardinalizio, sebbene l'Austria al dire di taluno sia benedetta da Dio; parliamo del concordato colla Spagna, che giunto da lungo tempo sano e salvo in porto è ora minacciato da orribile tempesta; parliamo finalmente della legge sui conventi e sui beni ecclesiastici che fra pochi giorni sarà discussa dal parlamento sardo e trasformata in legge. E in aggiunta a ciò anche il Beniamino del santo padre, il dilettissimo figlio e re, atterrito forse dall' eccessivo consumo di omonime derrate intorno a Sebastopoli, trascura i gesuiti e minaccia di cacciarli dal regno.

Si conferma la partenza di una parte della guarnigione austriaca in Toscana, la quale ritorna in Lombardia a supplire i vuoti lasciati dalle truppe partite pei confini della Russia.

Alla camera dei deputati in Torino il ministero ha presentato diversi progetti di legge di minor importanza, mentre essa continua a discutere la legge sul catasto stabile. Fu presentata anche la relazione sul progetto di legge intorno ai conventi e ai beni ecclesiastici, e la disfatta del tentativo de' suoi avversari di aggiornarne la discussione è un buon augurio per la sorte del progetto di legge.

Ultime Notizie

Dai giornali esteri che ci giungono nel momento di mettere in torchio non rileviamo notizie d'importanza.

Il *Times* ha un altro violento articolo contro la Prussia.

Un ukase dell'imperatore di Russia decreta la pena di morte contro coloro che, dopo la battaglia, commettessero degli atti di crudeltà sui feriti e su quelli che non oppongono resistenza.

Si parla ancora della destituzione di Omer bascià.

Ci giunge la nostra corrispondenza da Costantinopoli che daremo nel foglio di di mani.

RIVISTA DELLA BORSA DI TORINO

dal 23 al 30 dicembre.

Pochi esempi si hanno di un ribasso sì repentino e considerevole prodotto da un discorso, come quello che è avvenuto alla Borsa di Parigi in seguito del discorso pronunciato dall' imperatore di Francia all'apertura della sessione legislativa.

Quel discorso fu interpretato alla Borsa come una dichiarazione che la guerra non è sperabile abbia sollecita fine, e la leva di 140,000 uomini e la domanda di un nuovo imprestito accrebbero le apprensioni ed i timori degli speculatori. A Parigi il 3 0/0 cadde nel giorno stesso di 1 fr. 10 c., ed a Londra i consolidati ribassarono di 1/8.

Ma questo ribasso è tutto locale alla Francia, e se ha fatti ulteriori progressi, ad altro non si dee attribuire che all'aspettazione dell' imprestito, che credesi sarà fatto per pubbliche soscrizioni.

Nella nostra Borsa l'influenza del ribasso succeduto a Parigi è stato meno sensibile del solito, per essere il mercato meglio provveduto, il contante meno scarso, specialmente a Genova, ove vi hanno banchieri privati che scontano al 5 0/0, mentre la Banca sconta al 6 0/0 e gl'impegni dei capitalisti meno gravosi che per lo addietro, perchè i versamenti per società industriali sono ormai ridotti a piccola cosa.

Il danaro sarebbe anco più abbondante se non continuasse nel commercio il bisogno di mandarne all'estero, per saldare i conti. La Banca trovasi perciò costretta a far venire di fuori il danaro che le occorre per mantenere una riserva corrispondente a' suoi bisogni, il che costituisce un giro vizioso ed espone la Banca a sacrifici. La sua situazione è però soddisfacente; il portafoglio è aumentato e supera i 46 milioni.

Nei fondi pubblici le operazioni sono state ristrette; ma il ribasso è stato insignificante ed in generale tanto in essi quanto nelle azioni industriali si è notato fermezza di corsi ed invincibile reazione ogni volta che si tentava provocare un ribasso notevole. Pressochè nulle sono state le contrattazioni di azioni di strade ferrate.

I corsi provarono le seguenti variazioni:

Fondi pubblici

5 0/0 1831, da 87 75 cadde ad 87 50 ed 87 25, e rimase ad 87 50, con ribasso di 25 cent.

5 0/0 1848, da 87 25 discese ad 87, 86 75, 86 50, e restò ad 86 75, con ribasso di 50 cent.

5 0/0 1849, da 87 25 salì ad 87 50, cadde ad 87 35, 87 25, 86 75, e rimase ad 87 con ribasso di 25 cent.

5 0/0 1851, da 84 cadde ad 83 75 ed 83 50, risalì ad 83 85, discese di nuovo ad 83 50, con ribasso di 50 cent.

Obbligazioni 1834, da 990 ascesero a 1000, con aumento di 10 fr.

» 1849, da 900 salirono a 905, e ritornarono a 900.

» 1850, da 900 salirono a 905, 906, ricaddero a 900 e restarono a 904.

Fondi privati

Banca nazionale, da 1175 salì a 1178.

Cassa di commercio e d' industria, da 572 variarono a 572 50, abbassarono a 569 e 570, corso a cui rimasero con ribasso di 2 fr.

Cassa di sconto in Torino, a 290, senza cangiamento.

Telegrafo sottomarino, a 177 50.

Navigazione transatlantica, da 950 scese a 945, con ribasso di 5 fr.

Credito mobiliare Profumo, variarono da 242 a 240.

Strade ferrate

Cuneo, da 505 ribassarono a 500, con diminuzione di 5 fr.

Novara, da 462 50, restarono a 462.

Susa, rimase a 470.

Pinerolo, da 248 a 250.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

Stabilita alla Sede centrale

la sera del 27 x.bre 1854.

ATTIVO

Numerario in cassa in Genova	Ln.	7,035,602 70
» » in Torino	»	6,052,571 54
» » nelle succurs.	»	2,692,395 80
» in via	»	1,250,000 »
Portafoglio e anticip. in Genova	»	15,107,424 50
» » in Torino	»	29,349,093 08
» » nelle succ.li	»	2,357,118 62
Effetti all'incasso in conto corrente	»	277,328 37
Immobili	»	1,375,794 56
Fondi pubblici	»	5,431,975 »
Azionisti per saldo azioni	»	8,000,000 »
Spese diverse	»	349,479 84
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	850,000 »
	Ln.	80,328,785 01

PASSIVO

Capitale	Ln.	32,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	35,979,550 »
Fondo di riserva	»	820,888 85
R. Erario: Conto corr. disp. Ln. 2,102,155 24; » non disp. » 231,201 07	»	2,333,356 31
Conti corr. disp. in Genova	»	964,334 94
» » in Torino	»	1,077,005 04
» » nelle succursali	»	100,460 11
» non disponib.	»	32,293 35
Biglietti a ord. (art. 17 dello statuto	»	258,496 68
Dividendi a pagarsi	»	17,788 50
Riscontro del semestre precedente e saldo prof.	»	252,639 01
Benef. del sem. in corso in Genova	»	391,843 48
» » in Torino	»	683,027 60
» » nelle succurs.	»	59,821 54
Diversi (non disponib.)	»	5,357,279 60
	Ln.	80,328,785 01

Questo prospetto, confrontato con quello della settimana precedente, presenta le seguenti variazioni:

Nella riserva, aumento di	L.	464,683 12
Nel portafoglio aumento di	»	1,781,603 46
Nella circolazione diminuzione di	»	41,950 »
Nel conto corrente dispon. dell' erario aumento di	»	82,363 49
Nei conti corr. disponibili privati aumento di	»	667,309 20

—o—

Borsa di Parigi 30 *dicembre.*

	In contanti	In liquidazione
Fondi francesi		
3 p. 0/0	66 85	66 70
4 1/2 p. 0/0	92 90	92 50
Fondi piemontesi		
5 p. 0/0 1849	86 »	» »
3 p. 0/0 1853	52 50	» »
Consolidati ingl.	91 3/8 (a mezzodì).	

Dispaccio elettrico

Parigi, 31 *dicembre.*

Il ministro della finanza procederà alla soscrizione pubblica della somma di rendita 4 1/2 e 3, necessaria per produrre il capitale di 500 milioni. Il 4 1/2, godimento 22 7.bre 1854 sarà aperto a 92; il 3, godimento 22 dicembre, a 65 25. Ammortizzazione un centesimo del capitale nominale.

La soscrizione pubblica si farà dal giorno 3 al 14 gennaio. Un decimo si verserà all'atto della soscrizione, il resto in 18 versamenti eguali per ogni mese. I pagamenti anticipati sono ammessi nel 4 0/0 per 1000 L. di rendita o meno.

G. Rombaldo *Gerente.*

Tip. C. Carbone.